

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE (ANPPIND) Associazione Professionale e di Formazione

In data 3 Novembre 2025, presso la sede sociale sita in Rimini 47922, alla Via Macanno n.59, si sono riunite le seguenti *persone*:

Cognome e Nome	Nascita	Residenza	Codice Fiscale
BORGONOVO Matteo Pietro	Milano 24.05.1983	via San Marino, 459 Santarcangelo (RN)	BRGMTP83E24F205I
CACIA Francesco	Rimini 19/07/1972	Via Pitaria 31 Serravalle (San Marino)	113162 (san marino)
INGARAO Carmen	Domodossola 17/08/1996	Via D'Annunzio, 160 Civitanova Marche (MC)	NGRCMN96M57D332W

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il **Sig. BORGONOVO Matteo Pietro**, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra **INGARAO Carmen** quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la convocazione della predetta assemblea, avente il seguente O.d.G. :

- 1) Costituzione di Associazione Professionale e Formativa ai sensi *della Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)* ed ai sensi D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (*Formazione Professionale Regionale*)
- 2) Approvazione dello Statuto;
- 3) Elezione del Consiglio Direttivo;
- 4) Nomina del Comitato Scientifico;
- 5) Varie ed eventuali.

In merito al Primo punto all' O.d.G., i presenti provvedono alla costituzione di una Associazione Professionale e di Formazione ai sensi *della Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)* ed ai sensi D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (*Accreditamento Regionale Formazione Professionale*) avente la seguente denominazione

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E NOTARIZZAZIONE DIGITALE
ANPPIND
Associazione Professionale e di Formazione**

Agencia CENSA



tra le seguenti diverse Figure Professionali:

PROFESSIONISTA ESPERTO IN TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE

con sede in Rimini 47922, alla Via Macanno n.59.

In merito al secondo punto all'O.d.G., redatto nel rispetto della Legge 14 Gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) ed ai sensi D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (Accreditamento Regionale Formazione Professionale), si procede all'approvazione dello Statuto dell'Associazione con specifica indicazione delle attività inserite nello Statuto, composto da n. 26 articoli, che si allega al presente atto.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

In merito al Terzo punto all'O.d.G., i presenti stabiliscono che per il primo mandato, il **Consiglio Direttivo** sia composto da 3 (tre) componenti e si procede alla elezione dei suoi membri. Dopo la scrutinatura il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Cognome e Nome	CITTA'	ELETTO CON INCARICO DI
BORGONOVO Matteo Pietro	Rimini	Presidente
CACIA Francesco	San Marino	Vice Presidente
INGARAO Carmen	Macerata	Segretario

I

Signori così eletti accettano tutti la carica senza riserva, e ad essi spetta, quindi, la rappresentanza legale anche in giudizio dell'Associazione nei limiti e nei modi indicati dallo Statuto. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica tre anni.

In merito al quarto punto all'O.d.G., si procede alla nomina del **Comitato Scientifico**, previsto dall'art.11 dello Statuto, il quale, dopo la discussione risulta essere così composto:

Cognome e Nome	CITTA'	ELETTO CON INCARICO di
Dott. BORGONOVO Matteo Pietro	Rimini	Coordinatore
Dott. SCARDEONI Marco	Rimini	Membro
Avv. BORGHESI Massimo	Rimini	Membro
Dott. BOSCHI Marco	Rimini	Membro




pl


Non avendo null'altro a deliberare l'assemblea si ritiene sciolta.


Si chiede la registrazione del presente Atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 105/2018

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea






 Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 150° originale
dell'atto registrato al n. 1603

Versati di lire per € 232,00
Caserta, 07/11/2025



STATUTO
Associazione Professionale e Formazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI
PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
E NOTARIZZAZIONE DIGITALE
ANPPIND

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile*, ai sensi della *Legge 14 gennaio 2013 n.4* (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) ed ai sensi del *D.M Lavoro 25 maggio 2001 n. 166*, (Accreditamento Regionale Formazione Professionale) una associazione professionale avente la seguente *denominazione*: **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE"**, in breve **ANPPIND**, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Rimini* e con *durata illimitata*.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle seguenti attività:

- a) esercizio, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nel settore delle seguenti diverse figure professionali: **PROFESSIONISTA ESPERTO IN TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE**, le cui caratteristiche sono indicate nei rispettivi regolamenti operativi.
- b) esercizio, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (Accreditamento Regionale Formazione Professionale), per le seguenti diverse figure professionali: **PROFESSIONISTA ESPERTO IN TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE**, come già individuate nel comma precedente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alle attività del punto a) precedente, l'associazione intende:

- a) valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/2013;

- b) promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione in tutte le sue declinazioni (docente, tutor, esperto di formazione, progettista, ecc.), quali attività fondamentali per l'evoluzione socio-culturale ed imprenditoriale delle realtà organizzative del settore pubblico e privato;
- c) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice;
- d) promuovere, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 4/2013, forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti;
- e) rilasciare ai propri iscritti, ai sensi dell'art. 7 della Legge 4/2013, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:
1. alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
 2. ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione stessa;
 3. agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Associazione;
 4. alle garanzie fornite dall'Associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2 comma 4;
- f) progettare e realizzare, ai sensi del punto 3 della precedente lettera e) del presente articolo, un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013 ("Certificazione di conformità a norme tecniche UNI"). A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;
- g) istituire, in linea con l'art. 5 lettera d), della Legge 4/2013, la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta, descritta specificamente nel presente Statuto, all'art. 11, "Comitato Scientifico";
- h) svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli associati, sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente;
- i) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione, attraverso un codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, prevedendo un organo

preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, ai sensi dell'art. 5 lettera a) della Legge 4/2013;

l) tutelare la dignità e la specificità professionale degli associati;

m) gestire la tenuta di un registro dei formatori e degli operatori iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 5 lettera b) della Legge 4/2013;

n) autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013.

L'Associazione per il conseguimento dei suoi fini potrà:

- a. sviluppare la comunicazione di massa con pubblicazioni digitali e cartacee;
- b. intraprendere attività editoriali e pubblicare contenuti;
- c. gestire siti internet;
- d. utilizzare strumenti tecnologici per la diffusione dei contenuti;
- e. organizzare e promuovere convegni, meeting, dibattiti, studi, ricerche, corsi ed eventi di ogni genere in ambito professionale;
- f. instaurare rapporti di collaborazione, convenzioni ed accreditamento presso enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ecc.) e privati;
- g. gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- h. porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Aggregazione)**

L'Associazione intende aggregarsi al **CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E.**, con sede in Roma alla Via Santi Quattro n.90, – Forma Aggregativa riconosciuta ai sensi della L. 4/2013.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

E NOTARIZZAZIONE DIGITALE (ANPPIND), nel rispetto della sua piena autonomia e responsabilità organizzativa e patrimoniale, ha il dovere di osservare i principi fondativi del **CENTRO STUDI e FORMAZIONE PROFESSIONALE E.S.S.E.**, nei quali ha dichiarato di riconoscersi, di rispettare i regolamenti, il codice etico ed il codice di condotta.

ART. 4 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione i Professionisti di cui alle Figure Professionali previste dall'art.2.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda è immediatamente accettata, salvo che l'Organo di amministrazione delibera sulla domanda per la sua ratifica secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con annotazione nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve ratificare la domanda di ammissione e motivare la eventuale *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 7

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di controllo, ove nominato;

ART. 8 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dai componenti il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente, il quale nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

Il Comitato Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica dedicata soprattutto alla formazione permanente degli associati ed alla creazione della didattica dei corsi.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 12

L'organizzazione territoriale di **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE (ANPPIND)** è costituita dalle sedi Provinciali che provvedono a gestire i registri relativi alla singola provincia, le quali rappresentano articolazione territoriale dell'Associazione Nazionale.

In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali, le sedi Provinciali rappresentano **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PROFESSIONISTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E NOTARIZZAZIONE DIGITALE (ANPPIND)** nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali promuovono e curano i rapporti con Istituzioni, Enti, Organismi ed Associazioni del territorio; curano sul territorio di competenza l'organizzazione, il potenziamento e la diffusione delle finalità e degli scopi dell'Associazione, ai sensi decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni nonché del relativo D.M. Lavoro 25 maggio 2001 n. 166 (Accreditamento Regionale Formazione Professionale).

In caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali o in caso di accertata impossibilità di funzionamento, il Consiglio Direttivo Nazionale ne delibera il commissariamento, ai sensi del successivo art. 14.

ART. 13

In ogni Provincia può essere costituito il Registro Provinciale attraverso la costituzione di una apposita associazione che ne preveda la gestione.

Se il numero degli associati residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, Il Consiglio Direttivo Nazionale può disporre che un Registro abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

Ciascuno sede Provinciale elegge in assemblea, fra gli iscritti al Registro, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo Provinciale, che è composto da tre a sette membri, in relazione al numero degli iscritti, e cioè tre se fino a cento, 5 fino a cinquecento e sette oltre cinquecento.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un segretario.

ART. 14

Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

- a. compilare e tenere il registro provinciale degli iscritti e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- b. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza del Registro;
- c. designare i rappresentanti del Registro Provinciale presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti; dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare il Registro;
- e. esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti con riferimento ai Regolamenti ed al Codice Etico;

I Consigli Direttivi Provinciali possono essere sciolti dal Consiglio Direttivo Nazionale quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Consiglio Direttivo Nazionale che ne dispone il commissariamento e con lo stesso decreto è indicata la modalità ed i tempi per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale, non oltre i trenta giorni.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario o il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 21

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti per la fattispecie, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 22

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa richiesta.

ART. 23

(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività di divulgazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 24 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 25 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.